

D. L. Cura Italia: più tempo per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e misure per facilitare lo svolgimento delle assemblee

L'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") **ha previsto:** i) **la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019**, con l'assemblea **che può essere convocata entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio, ovvero **entro il prossimo 28.6.2020** (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica); ii) **una serie di misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee**, a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno. Relativamente al primo punto, la **news legislativa Assonime pubblicata il 18.3.2020 sottolinea come:** i) **l'utilizzo del termine più ampio si presenti quale mera facoltà**. Le società, quindi, possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio); ii) **la decisione di utilizzare tale maggior termine non deve essere motivata dalla società;** iii) **il maggior termine dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea**. Con riguardo al secondo punto, invece, è stabilito, tra l'altro, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee, **le società possono prevedere**, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. **L'assemblea può svolgersi "anche esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione.**

Premessa

L'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") ha:

- **prorogato i termini** entro i quali è possibile **approvare il bilancio d'esercizio 2019;**
- **adottato una serie di misure tese a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee**, a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno.

Termini dell'assemblea di approvazione del bilancio 2019

L'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 stabilisce, innanzitutto, in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis co. 1 c.c. (per le srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno** (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).

L'utilizzo di tale termine **più ampio si presenta quale mera facoltà**.

Le società, quindi, **possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze** (per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l'utilizzo del termine **più ampio non deve essere motivato dalla società**. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea (cfr. le News Legislative Assonime del 18.3.2020).

La seguente tabella schematizza i **termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio 2019**, alla luce della deroga disposta dall'art. 106 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") prendendo come riferimento il caso in cui l'assemblea di approvazione si tenga, in prima convocazione, **in data 28.6.2020 (che peraltro cade di domenica)**.

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2019
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.5.2020
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		29.5.2020
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.5.2020
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		29.5.2020
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione	12.6.2020
Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	13.6.2020
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	20.6.2020

Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	28.6.2020 (R.M. 22.11.2000 n. 174/E)
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio ³	20.7.2020 (Il 18.7.2020 cade di sabato ma è differito a lunedì 20 per effetto dell'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito)
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	28.7.2020
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28.2.2021(1)

Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee

L'art. 106 co. 2 del DL 18/2020 stabilisce, sempre in via generale, che, **con l'avviso di convocazione delle assemblee**, sia ordinarie che straordinarie, **le spa, le sapa, le srl**, le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono** (ma, anche qui, non sono obbligate) **prevedere**, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Osserva

Tutte le società sopra ricordate possono inoltre prevedere che **l'assemblea si svolga, "anche esclusivamente", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 co. 4, 2479-bis co. 4 e 2538 co. 6 c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Misure previste per le SRL

Con particolare **riguardo alle srl**, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente loro l'espressione del voto mediante **consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto**, precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai

¹ L'art. 4-bis co. 2 del DL 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"), modificando l'art. 2 del DPR 322/98, ha stabilito il differimento a regime del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

limiti previsti dall'art. 2479 co. 4 c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie (art. 106 co. 3 del DL 18/2020).

Osserva

Tali modalità, quindi, possono essere utilizzate anche quando:

- **non siano previste dall'atto costitutivo;**
- la decisione **riguardi modifiche dell'atto costitutivo** oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;
- vi sia una **richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare** da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci (cfr. le News Legislative Assonime del 18.3.2020).

Misure previste per le spa quotate

Ulteriori misure **sono previste per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione**, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società a controllo pubblico. Si tende, in particolare, **ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto.**

Ambito temporale di operatività delle nuove previsioni

Si tenga presente che le esaminate previsioni del DL 18/2020 sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo: le disposizioni contemplate dall'art. 106 co. 7 del DL 18/2020, **si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020** o comunque, se successiva, **entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Osserva

Allo stato, quindi, **tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi** (da riconvocare entro trenta giorni dalla data della prima convocazione).